



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRASCATI I"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale

Cod. Ministeriale RMIC8DE00D – C. F. 92028920582 - Distretto 37

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI – I.C. "FRASCATI 1"

Riferimenti normativi: DPR 249 del 24/06/98 – DPR 235 del 21/11/07

(Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20 gennaio 2020)

(Aggiornato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 5 gennaio 2023 con delibera n. 2)

Art. 1 – Vita della comunità scolastica

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. L'Istituto Comprensivo "Frascati 1" è luogo di formazione e educazione mediante l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Art. 2 – Frequenza e impegno

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. Ogni docente vigila sull'effettivo assolvimento dell'obbligo scolastico da parte di ogni alunna e alunno e segnala tempestivamente al Dirigente Scolastico gli alunni e le alunne che, per il numero di assenze, rischiano l'inadempienza dell'obbligo.

Le assenze devono essere giustificate dai genitori entro il giorno del rientro a scuola tramite l'apposita funzione presente sul registro elettronico, utilizzando le credenziali fornite dall'Istituto.

Ai sensi della L.R. n. 7 del 22/10/2018, "Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico" le famiglie delle alunne e degli alunni non dovranno più presentare il certificato medico per le assenze per malattia superiori ai 5 giorni.

Art. 3 – Rapporti con i compagni, con gli insegnanti ed il personale A.T.A.

Nei rapporti con i compagni, con gli insegnanti e con il personale A.T.A. gli studenti sono tenuti a comportarsi con educazione e rispetto di sé stessi, degli altri e del luogo che frequentano.

Art. 4 – Entrata ed uscita dalla scuola

Gli alunni e le alunne sono tenuti al rispetto dell'orario di entrata; entrano nella scuola al suono della campanella, i docenti accolgono gli alunni in aula.

Gli alunni e le alunne sono tenuti a un comportamento particolarmente diligente e corretto nelle fasi di entrata. Il docente in servizio alla prima ora annota eventuali ritardi sul registro elettronico e ne richiede la giustificazione.

Il ritardo deve essere giustificato dai genitori, secondo i termini stabiliti per le assenze, entro il giorno successivo al ritardo.

Lo studente che arriva dopo il suono della campana viene ammesso in classe con annotazione del ritardo e dell'ora effettiva d'ingresso sul registro elettronico. Nei casi in cui si verifichino frequenti ritardi, giustificati o no da cause di forza maggiore, che possono incidere sul rendimento scolastico, il coordinatore provvederà ad avvisare telefonicamente e/o in forma scritta le famiglie. I docenti segnaleranno periodicamente al Dirigente Scolastico i nominativi degli alunni che compiono ritardi sistematici. I ritardi frequenti influiranno sulla valutazione quadrimestrale del comportamento.

L'uscita degli alunni e delle alunne avviene sotto la sorveglianza del personale docente di turno e dei collaboratori scolastici; è fatto obbligo agli alunni e le alunne di tenere un comportamento particolarmente diligente lungo tutto il percorso di uscita e negli spazi esterni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRASCATI I"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale

Cod. Ministeriale RMIC8DE00D – C. F. 92028920582 - Distretto 37

Le uscite anticipate sistematiche e continuative nel corso dell'anno scolastico sono autorizzate dal Dirigente Scolastico solo se certificate per motivi sanitari. Il Dirigente Scolastico darà comunicazione scritta ai docenti interessati della suddetta deroga.

Il docente coordinatore che rilevi irregolarità nelle giustifiche ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico che dispone la tempestiva informazione alla famiglia previa ricognizione delle assenze, dei ritardi e delle giustifiche prodotte, non prodotte e/o prodotte con ritardo.

I genitori degli alunni della scuola secondaria per permettere l'uscita dei propri figli senza affidamento ad un adulto, devono compilare assumendosene piena responsabilità, il modulo di liberatoria appositamente predisposto all'inizio dell'anno.

Art. 5 – Uso Ascensore

L'uso dell'ascensore è consentito solo su autorizzazione del Dirigente Scolastico agli alunni con disabilità o a chi, per infortuni o altri documentati motivi, è impossibilitato ad utilizzare le scale.

Art. 6 – Presenza e comportamento in classe

All'inizio di ogni ora di lezione gli studenti sono tenuti ad essere ordinatamente presenti in classe. Nel passaggio da una lezione all'altra gli studenti devono rimanere in classe. Lo spostamento da un'aula all'altra deve avvenire in maniera ordinata e sollecita. Durante le lezioni gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento che consenta il sereno svolgimento delle lezioni e un proficuo lavoro.

Agli alunni e alle alunne temporaneamente assegnati ad altra classe è richiesto un comportamento particolarmente responsabile; la violazione degli obblighi di regolamento sarà valutata con maggior rigore. È vietato consumare cibi e bevande durante lo svolgimento del lavoro in classe.

Art. 7 – Divieto di uso del telefono cellulare, riprese audio e video

In tutti i locali scolastici, per tutto l'orario di permanenza a scuola, in occasione delle diverse iniziative didattiche e uscite d'istruzione è severamente vietato l'uso del telefono cellulare e di qualsiasi altro dispositivo atto ad effettuare foto, riprese audio e video. L'utilizzo del cellulare può essere autorizzato solo dai docenti per attività didattiche programmate. L'uso improprio del cellulare per riprese o foto non autorizzate e la loro eventuale pubblicazione in rete (Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram e altro) oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice Privacy e art.10 del Codice civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria. Si precisa che la Scuola garantisce la possibilità di una comunicazione tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria. In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figlio/a di un cellulare per mantenersi in contatto con lui al di fuori dell'orario delle lezioni, il telefono cellulare nell'ambiente scolastico deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino.

Per gli alunni e le alunne che non rispettino tale norma sono previsti l'annotazione sul registro elettronico e il ritiro temporaneo del dispositivo che sarà restituito al termine dell'attività scolastica. In casi particolari di reiterazione del comportamento scorretto è prevista la riconsegna del cellulare ai genitori e l'applicazione di severe sanzioni disciplinari.

Art. 8 – Uscite dalla classe



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRASCATI I"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale

Cod. Ministeriale RMIC8DE00D – C. F. 92028920582 - Distretto 37

È fatto assoluto divieto agli alunni e alle alunne di uscire dall'aula nei cambi dell'ora. Il docente autorizza le uscite temporanee dall'aula durante la lezione solo per necessità, per tempi limitati e a un alunno/a per volta; l'alunno/a autorizzato non può per nessun motivo attardarsi nei corridoi e negli altri spazi della Scuola, né recarsi in luoghi diversi da quelli da lui indicati quando ha chiesto di allontanarsi.

Art. 9 – Comportamento durante l'intervallo

Durante l'intervallo gli alunni e le alunne non possono uscire dalle aule se non consentito espressamente dal docente; possono recarsi ai servizi due alla volta, previo permesso del docente, evitando il sovraffollamento degli spazi e dei corridoi. Per motivi di sicurezza alimentare è vietato introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo all'interno delle classi, considerato sia il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti, sia la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.

Art. 10 – Rispetto per l'ambiente scolastico e pulizia dei locali

Gli alunni sono tenuti a cestinare ogni rifiuto, involucro o residuo, utilizzando correttamente i contenitori per la raccolta differenziata. È vietato imbrattare, sporcare o segnare gli ambienti e le attrezzature dell'Istituto.

Art. 11 – Uso armadietto

L'uso dell'armadietto è consentito all'inizio delle lezioni e durante l'intervallo.

Art. 12 – Cura per le attrezzature o sussidi

L'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici va effettuato con la massima cura per evitare ogni danno; le apparecchiature portatili e non ed i sussidi a supporto della didattica (Vocabolari, Libri ecc.) devono essere usati sotto controllo dell'insegnante. Ogni uso improprio con danno implica il risarcimento dello stesso.

Art. 13 – Divieto di fumare, di consumo bevande alcoliche ed uso sostanze stupefacenti

È vietato fumare (incluse sigarette elettroniche) in tutti i locali della scuola compresi il cortile e gli spazi all'aperto. È tassativamente proibito introdurre e consumare bevande alcoliche e sostanze stupefacenti negli ambienti dell'istituto. In caso di violazione l'alunno/a è deferito al Dirigente scolastico che informa la famiglia e valuta se convocare il Consiglio di classe anche ai fini di un'eventuale applicazione di sanzioni. Nei casi di sospetta propensione a tabagismo e alcolismo il Dirigente Scolastico valuta con il Consiglio di classe l'adozione di opportuni provvedimenti compresa la segnalazione ai servizi sociali. La Scuola provvede a informare gli alunni e le alunne dei rischi derivanti dal fumo, dal consumo di alcool e di sostanze stupefacenti.

La violazione delle norme previste nel presente articolo oltre a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 del presente regolamento, determina in caso di detenzione ed uso di sostanze stupefacenti la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 14 – Diffusione e affissione di scritti, volantini, manifesti ecc.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRASCATI I"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale

Cod. Ministeriale RMIC8DE00D – C. F. 92028920582 - Distretto 37

È vietata la diffusione e l'affissione di scritti, volantini, manifesti ecc. all'interno della scuola senza la preventiva autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.

Art. 15 - Accesso ai locali della scuola in orario scolastico ed extra-scolastico

L'accesso ai locali dell'Istituto in orario scolastico ed extra-scolastico è ammesso solo previa autorizzazione da parte del Dirigente scolastico o suo delegato.

Art. 16 - Comportamento nell'ambito di attività parascolastiche (uscite sul territorio, viaggi e visite d'istruzione, manifestazioni sportive)

Qualsiasi tipologia di uscita è da considerarsi come "lezione svolta in altro luogo". Durante lo svolgimento di attività parascolastiche gli alunni sono tenuti a comportarsi correttamente nei luoghi di visita e soggiorno, partecipare alle attività didattiche, rispettare gli orari e il programma prefissato per non causare contrattempi o disagi al gruppo. Per i campi scuola si rimanda al regolamento specifico.

Art. 17 - Sanzioni

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni irrogabili per la mancata osservanza dei doveri stabiliti nei precedenti articoli sono:

1. Il richiamo verbale del docente;
2. L'annotazione del comportamento scorretto nella sezione richiami del registro elettronico (dopo il terzo richiamo, scatta l'annotazione disciplinare);
3. L'annotazione del comportamento scorretto nella sezione annotazioni disciplinari del registro elettronico seguita dal richiamo verbale del Dirigente Scolastico o suo delegato con informativa alla famiglia;
4. L'annotazione del comportamento scorretto sul registro elettronico seguita da richiamo scritto inviato alla famiglia e convocazione dei genitori dell'alunno per un colloquio con il Dirigente Scolastico o suo delegato;
5. In caso di reiterazione, al raggiungimento della quarta annotazione di comportamento scorretto sul registro di classe, si procederà, su indicazione del Consiglio di classe, alla irrogazione di un giorno di sospensione senza obbligo di frequenza dalle attività scolastiche.

Art. 18 - Organi competenti

Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni previste dall'art. 17 sono:

- L'insegnante per il richiamo verbale e l'annotazione del comportamento sul registro
- Il Dirigente scolastico o suo delegato per il richiamo verbale;
- Il Dirigente scolastico o suo delegato per il richiamo scritto e convocazione della famiglia;
- Il Dirigente scolastico, su proposta formalizzata dal consiglio di classe, per la sospensione dalle attività scolastiche.

Art. 19 - Contraddittorio

Prima di irrogare qualsiasi sanzione deve essere dato modo all'alunno di esporre personalmente le proprie ragioni all'organo competente a provvedere.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRASCATI I"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale

Cod. Ministeriale RMIC8DE00D – C. F. 92028920582 - Distretto 37

Art. 20 – Scelta della sanzione

Nella scelta della sanzione da irrogare si dovrà considerare la gravità della violazione commessa: valutata in rapporto alle circostanze del caso, alle modalità di comportamento attivate, alla natura dolosa o colposa della violazione, alla gravità del danno o del disagio cagionato, alla situazione personale dello studente ed agli eventuali precedenti.

Art. 21 – Riparazione, risarcimento del danno

In caso di danno materiale l'alunno è tenuto, là dove possibile, alla riparazione personale del danno, ed in alternativa al risarcimento. Trattandosi di minori l'onere della riparazione e/o del risarcimento spetterà ai genitori dell'alunno.

Art. 22 – Attività sostitutiva

Allo studente può, su proposta del consiglio di classe, essere offerta la possibilità di convertire la sanzione della sospensione (senza obbligo di frequenza dalle attività scolastiche) con attività sostitutiva in favore della comunità scolastica. Tale attività, la cui durata ed impegno dovranno essere commisurate all'entità della violazione commessa, sarà concordata e formalizzata con accordo scritto tra l'alunno, i genitori, il Dirigente scolastico e gli insegnanti di classe.

Art. 23 – Impugnazione

Contro la sanzione prevista al punto 5 dell'art. 17 i genitori dello studente interessato possono, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, presentare ricorso all'Organo di Garanzia Disciplinare di cui al successivo articolo.

Art. 24 – Organo di Garanzia Disciplinare

L'Organo di Garanzia Disciplinare è competente a decidere sulle impugnazioni delle sanzioni irrogate agli studenti relativamente alle sospensioni (punto 5 art. 17). L'impugnazione va presentata dai genitori dello studente interessato, per iscritto al Dirigente scolastico, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'applicazione della sanzione. Fanno parte dell'Organo di Garanzia: il Presidente del Consiglio di Istituto, che lo presiede, due docenti eletti dal Collegio Docenti, due rappresentanti dei genitori nominati dalla componente genitori del Consiglio d'Istituto. Il supplente del Presidente, in caso di assenza, è il Vicepresidente del Consiglio di Istituto o in assenza il consigliere anziano. L'Organo di Garanzia decide in camera di consiglio, di norma entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, subito dopo aver sentito le ragioni: dei genitori dello studente interessato, del Consiglio di Classe, del Dirigente scolastico. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti.